Illustrazione delle modifiche alle categorie di cui all'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE,

con evidenza delle problematiche pregresse o legate allo schema di decreto legislativo in esame presso le Commissioni Parlamentari

Categorie direttiva 91/477/CEE	Categorie post direttiva (UE) 2017/853	Problematiche
Categoria A - Armi da fuoco proibite 1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo 2. Le armi da fuco automatiche 3. Le armi da fuco camuffate sotto forma di altro oggetto 4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni 5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.	Categoria A - Armi da fuoco proibite 1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo 2. Le armi da fuco automatiche 3. Le armi da fuco camuffate sotto forma di altro oggetto 4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni 5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi. **6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis.** **7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:** **a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:**	Su tutta la cat. A: la direttiva 2017/853 ammette la detenzione di armi di cat. A per i collezionisti, mentre lo schema di recepimento non prevede per questi la possibilità di detenzione neanche di quelle ai soli punti 6, 7 e 8 (armi demilitarizzate, armi con numero di colpi superiore a 10 o 20 e armi lunghe che possono essere accorciate sotto i 60cm). Sul n. 5: in Italia non è mai stata applicata la deroga per gli usi venatori e sportivi delle munizioni ad espansione, le quali sono per legge vietate (art. 2 L. 110/75) e paradossalmente tollerate in virtù di circolare ministeriale. Sul n. 6: spesso il detentore di un'arma demilitarizzata non è a conoscenza di tale caratteristica (né lo è l'amministrazione stessa presso cui è denunciata l'arma o che ne ha autorizzato l'importazione), posto che la demilitarizzazione non risulta da punzoni ne, in molti casi, da certificazioni. Sul n. 7: nello schema di decreto non sono stati modificati i limiti vigenti (art. 2 L. 110/75, art. 698 CP e art. 38 TULPS), che rimangono pertanto di 5 colpi per le armi lunghe e 15 colpi per le armi corte, peraltro

	i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o **ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,** **b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:** **i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o** **ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.** **8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.** **9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.**	senza distinzione tra sistema di funzionamento e tipologia di percussione, ciò crea due ulteriori distinte restrizioni rispetto all'intento della direttiva in quanto la restrizione su caricatori si viene ad applicare anche alle armi a ripetizione, come il vetusto fucile "modello 91" (modernissimo nel 1891), ed alle armi da tiro sportivo e ricreativo in calibro anulare quali ad esempio quelle in cal. .22 long rifle. Sul n. 8: la definizione di arma lunga è vaga ma sopratutto contraddittoria rispetto a quella, precisissima, di cui al punto IV dell'allegato I. Inoltre nello schema di decreto non è prevista la possibilità di regolarizzare le armi acquistate tra il 13 giugno 2017 ed il 14 settembre 2018, le quali dal 14 settembre saranno quindi detenute illegalmente.
Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione 1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione 2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale	Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione **1. Armi da fuoco corte a ripetizione.** **2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.** **3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a**	In tutta la cat. B: agli art. 1 e 2 L. 110/75 vi sono attualmente armi di cat. B considerate "tipo guerra" esclusivamente in base al calibro in cui sono camerate. Tale obsoleta ed inutile distinzione non esiste nella direttiva, motivo per cui si tratta di restrizione ultronea che deve essere eliminata.

3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm 4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce 5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce 6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm 7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.	**percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.** **4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.** **5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).** **6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.** **7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.** **8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.** **9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.**	Sul n. 9: la direttiva non fornisce una definizione di "somiglianza" né delle caratteristiche tecniche o dimensionali per poterle individuare. Ricordiamo che il BNP nel 2015 ha sospeso per mesi le classificazioni delle armi di cat. B7 (attuali B9) proprio perché non in grado di distinguerle precisamente da quelle delle categorie B1, B4, B5 e B6, adottando in seguito una serie di parametri arbitrari ed a cui il BNP stesso deroga in continuazione, nelle più totali incertezza e confusione. Lo schema di decreto inoltre le esclude dalle armi utilizzabili a caccia, mentre la direttiva non pone alcun limite all'uso venatorio delle armi di cat. B, si tratta quindi anche in questo caso di restrizione eccedente le prescrizioni della direttiva. Si cita infine la risoluzione della I Commissione permanente del Senato del 2016 (Doc. XVIII, n. 103), la quale disponeva esplicitamente la tutela dell'utilizzo venatorio delle armi di cat. B7 (attuali B9) in fase di recepimento della direttiva.
Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione	Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione	Su tutta la cat. C: si fa notare che le armi di cat. C sono, ai fini di quanto prescritto nella direttiva stessa,

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6 2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata 3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7 4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.	**1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.** **2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.** **3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.** **4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.** **5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.** **6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.** **7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.**	soggette a mera dichiarazione, mentre nell'ordinamento italiano sono equiparate in tutto e per tutto alle armi di cat. B. Analogamente a quanto detto per la cat. B, gli artt. 1 e 2 della L. 110/75 individuano come "tipo guerra" diverse armi di categoria C e solo in base al calibro adottato, perfino armi della categoria C2 (armi lunghe a colpo singolo a canna rigata, ad esempio in calibro 5,45x39 e 5,7x28, che comunque sarebbero disponibili ai sensi delle attuali leggi e della direttiva stessa solo con cartucce di tipo civile).
Categoria D - Altre armi da fuoco Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.	(abrogata)	Si trattava di armi da fuoco non sottoposte dalla direttiva ad alcun tipo di controllo per quanto riguardava l'acquisizione e la detenzione, eppure anche queste equiparate in Italia alle armi di categoria B. Si fa notare che, anche ai sensi della direttiva, le armi a colpo singolo possono avere anche più canne, rientrandovi quindi tutti i fucili a due canne (“doppiette” e “sovrapposti”) per la caccia e il tiro a volo, tra le più diffuse in Italia.

Tabella di sintesi delle criticità riscontrate nello schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2017/853,

e delle problematiche pregresse non risolte dallo schema in esame, elencate per ordine di gravità

Premessa

L'art. 32 della L. 234/2012, richiamato dalla legge delega 163/2017, specifica che i decreti legislativi di attuazione delle direttive non possono introdurre né mantenere livelli superiori a quelli minimi previsti dalle direttive stesse; tale principio deve pertanto ritenersi parte integrante della delega ed imporrebbe una revisione generale di tutta la normativa in materia di armi e munizioni. Sulla base di detto principio sottolineiamo quindi, oltre alle problematiche insite nello schema di decreto legislativo, anche le principali questioni che da anni richiederebbero soluzione e che, costituendo senza dubbio limitazioni ben superiori a quelle minime previste dalla direttiva, potrebbero (o meglio dovrebbero) in questa sede trovare soluzione.

Per un maggior approfondimento delle singole problematiche e necessità (anche in relazione alle soluzioni proposte) si fa riferimento al documento già inviato, contenente le osservazioni dettagliate del Comitato D-477, nonché al documento analogo redatto e sottoscritto a livello di comparto. Ove la problematica non sia stata affrontata affatto nello schema di recepimento, la norma viene contraddistinta da "n.p.", seguita dall'indicazione del riferimento normativo vigente interessato.

Problematica	Norma interessata	Spiegazione sintetica	Motivazione
Divieto di compravendita con "contratto a distanza"	Art. 5, c. 1, lett. e), che modifica l'art. 17 L. 18 aprile 1975, n. 110	Contravviene il disposto della direttiva, che esplicitamente non è intesa a vietare il contratto a distanza ma solo a verificare autorizzazione ed identità di chi acquista armi per corrispondenza. La normativa vigente è già chiarissima ed adempie perfettamente agli obblighi previsti dalla Direttiva.	Introduce un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Contravviene la premessa n. 14 alla direttiva
Assenza della possibilità di acquisizione e detenzione armi catt. A6, A7 e A8 anche per i collezionisti, nonché della previsione di un necessario periodo di tolleranza per i tiratori sportivi	Art. 13, c. 3	La norma omette di prevedere la deroga per i collezionisti al divieto di acquisire e detenere armi per cui la direttiva ammette invece deroga, assieme ai tiratori sportivi. Gli interessati potrebbero inoltre non essere in grado di adeguarsi entro l'entrata in vigore del recepimento e in ogni caso ogni tiratore sportivo potrebbe avere dei brevi periodi in cui non possiede i requisiti di legge a seguito della scadenza dell'iscrizione alla	Introduce un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Comporta gravi problemi in fase di applicazione

		federazione, così come in caso di sospensione temporanea dell'attività sportiva per motivi che impediscano temporaneamente di regolarizzare la posizione (infortuni o problemi di salute, viaggi di lavoro o di studio all'estero et cetera...)	
Inserimento delle armi di cat. B9 tra le armi di cui non è consentito l'utilizzo venatorio	Art. 6, c. 1, lett.a), che modifica l'art. 13 L. 11 febbraio 1992, n. 157	Le armi di cat. B7, delle quali dal 2015 non è più consentito l'utilizzo venatorio, sono state ora suddivise nelle categorie A6 (armi demilitarizzate) e B9 (armi semiautomatiche "somiglianti" ad armi automatiche). Posto che quindi quelle ritenute più pericolose sono state inserite in cat. A, non si rinviene motivo per limitare l'utilizzo di armi di cat. B. La direttiva inoltre non fornisce una definizione di "somiglianza" né delle caratteristiche tecniche o dimensionali per poterle individuare. Ricordiamo che il BNP nel 2015 ha sospeso per mesi le classificazioni delle armi di cat. B7 (attuali B9) proprio perché non in grado di distinguerle precisamente da quelle delle categorie B1, B4, B5 e B6, adottando in seguito una serie di parametri arbitrari ed a cui il BNP stesso deroga in continuazione, nelle più totali incertezza e confusione. Si cita infine la risoluzione della I Commissione permanente del Senato del 2016 (Doc. XVIII, n. 103), la quale disponeva esplicitamente la tutela dell'utilizzo venatorio delle armi di cat. B7 (attuali B9) in fase di recepimento della direttiva.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Contravviene disposizione della I Comm. permanente del Senato (Doc. XVIII, n. 103) Comporta gravi problemi in fase di applicazione
Modalità di pubblicazione delle classificazioni operate dal Banco Nazionale di Prova	n.p. (art. 23, c. 12-sexiesdecies, del D.L. 95/2012)	La modifica delle categorie e sottocategorie dell'Allegato I renderà necessaria la riclassificazione di tutte le armi già classificate dal BNP. Ciò potrebbe richiedere mesi ed inoltre la variazione di categoria di determinate armi comporterà la variazione dei requisiti per poterla detenere. Al fine di poter documentare con certezza l'eventuale precedente diversa classificazione di un'arma, poiché	Comporta gravi problemi in fase di applicazione

		la sola pubblicazione sul sito del Banco non permette di ricostruire con certezza le variazioni delle classificazioni, è necessario individuare una differente modalità di pubblicazione, preferibilmente la gazzetta ufficiale già utilizzata per il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e successivi aggiornamenti.	
Norme con conseguenze penali potenzialmente e sostanzialmente retroattive	Art. 13, commi 3,4 e 5	Qualora entrassero in vigore i termini stabiliti per la detenzione senza adempimenti delle armi delle categorie A6, A7 ed A8, vi saranno presumibilmente migliaia di detentori ignari dei nuovi requisiti. Si rende quindi necessario portare il termine dal 13 giugno 2017 al 14 settembre 2018 per la legittimità della detenzione delle armi di catt. A6, A7 e A8, possibilmente con obbligo di preventiva notifica agli interessati e concessione di un termine almeno di 60 giorni per gli adempimenti sananti. Si sottolinea infine che non è prevista la possibilità di regolarizzare le armi di cat. A8 acquistate dopo il 13 giugno 2017.	Introduce norme di dubbia legittimità Comporta gravi problemi in fase di applicazione
Modalità di comunicazione dell'avviso ai famigliari conviventi	Art. 3, c. 1, lett. c), che modifica l'art. 35 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773	La norma, oltre a non essere prevista dalla direttiva, è foriera di serie complicazioni e strumentalizzazioni, senza considerare che al fatto che in molti casi la residenza anagrafica e il luogo di reale dimora dell'interessato o dei famigliari potrebbero non coincidere. E' opportuno abrogare all'origine la norma in questione o al limite prevedere diverse modalità di prova dell'avvenuta comunicazione.	Norma estranea al contenuto della direttiva Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Può comportare problemi in fase di applicazione
Limitazioni alla possibilità di certificazione medica tramite ufficiale medico	Art. 13, c. 2	Trattandosi sostanzialmente della medesima certificazione, è opportuno estendere la possibilità per la certificazione di cui all'art. 38 TULPS anche alle licenze di cui agli artt. 35 e 42. Ciò anche in considerazione dei tempi molto lunghi necessari per il rilascio di tale certificazione presso le ASL e dei costi molto diversi e spesso decisamente onerosi, dell'ordine anche di centinaia di euro; inoltre	Può comportare problemi in fase di applicazione

		i medici militari hanno dimostrato una incontestabile perizia ed efficacia in decenni di certificazione ad essi consentita.	
Assenza di una specifica procedura per la richiesta e presentazione delle certificazioni mediche periodiche	Art. 3, c. 1, lett. d), che modifica l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773	Analogamente a quanto stabilito nel DLgs 121/2013, è opportuno prevedere l'obbligo di preventivo sollecito da parte dell'Autorità di PS con la definizione di un termine entro cui adempiere e la sospensione del termine quando si siano attivate le procedure di rilascio del certificato in considerazione dei tempi decisamente lunghi che possono essere necessari.	Comporta gravi problemi in fase di applicazione
Mancato adeguamento ai limiti europei della capienza dei serbatoi non soggetti a controllo	n.p. (art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	E' necessario che i limiti ai serbatoi per le armi comuni da sparo siano aumentati, applicandoli inoltre, come da direttiva, alle sole armi semiautomatiche a percussione centrale. Anche l'obbligo di denunzia di tali caricatori non è previsto dalla direttiva. Si sottolinea infine che molti caricatori e serbatoi hanno una capienza variabile a seconda del calibro o della tipologia di munizione che viene utilizzata.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Comporta gravi problemi in fase di applicazione
Mancato recepimento delle deroghe al divieto di uso e possesso di munizioni e proiettili ad espansione	n.p. (art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	Fin dal 1991 la direttiva ha previsto che i tiratori sportivi ed i cacciatori potessero acquisire, detenere ed utilizzare munizioni ad espansione. Tale deroga non è mai stata recepita in Italia, sebbene tali munizioni e proiettili siano sempre rimasti in commercio ed acquistati, detenuti ed usati. Si sottolinea che ad oggi esiste solo una circolare ministeriale che "legittimi" tale situazione.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)
Gravi problematiche relative al rilascio di porto d'armi a soggetti condannati e riabilitati	n.p. (art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)	E' insostenibile che in questo contesto il valore e l'effetto della riabilitazione vengano completamente annullati. La questione è stata inoltre recentemente sottoposta alla Corte Costituzionale per determinarne la probabile illegittimità.	
Mancato riconoscimento per legge delle armi categorie A6 e A7 come sportive, se non comunque da caccia	n.p. (L. 85/86)	Dato che la detenzione e l'utilizzo sono riservati ai tiratori sportivi, non si capisce perché non riconoscerne automaticamente la qualità di armi sportive.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)

		Ad ogni modo la cat. A6, poiché proveniente dalla cat. B7, dovrebbe poter essere considerata anche per uso venatorio come da risoluzione della I Comm. permanente del Senato	Contravviene disposizione della I Comm. permanente del Senato (Doc. XVIII, n. 103)
Mancato aumento delle armi sportive detenibili	n.p. (art. 10 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	In conseguenza del rilevante numero di armi che dovranno diventare sportive per poter essere detenute e del fatto che molti detentori potrebbero ritrovarsi a detenerne oltre il limite (attualmente 6 pezzi), si richiede di aumentare il numero di armi sportive detenibili (ad es. a 12 pezzi), posto che comunque la direttiva non prevede limitazioni al numero di armi che ogni cittadino può detenere.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Può comportare problemi in fase di applicazione
Inserimento del numero di catalogo tra le informazioni di cui alla banca dati per lo scambio di informazioni tra stati membri	Art. 12, c. 2	Il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non esiste più dal 2012 e non sarebbe comunque in nessun caso un'informazione utile per l'autorità di PS di uno stato estero, oltre al fatto che ovviamente non è tra i dati richiesti dalla direttiva. L'annotazione del n. di catalogo tra i dati dell'arma può inoltre indurre in errore gli operatori di P.S.	Introduce un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Può comportare problemi in fase di applicazione
Mantenimento dei divieti relativi alle armi corte in calibro 9x19	n.p. (art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	La direttiva non prevede il divieto di possesso ed uso da parte dei privati di armi della cat. B o C, quali sono le armi corte semiautomatiche o a ripetizione in cal. 9x19. Il divieto è anacronistico e immotivato, come chiarito dal recente orientamento (costante) della S.C.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)
Mancata previsione della possibilità di denuncia delle armi via PEC	n.p. (art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773)	Posto che attualmente è possibile presentare denuncia via PEC solo alle Questure, nell'ambito della progressiva informatizzazione della tracciabilità delle armi e delle munizioni appare utile ed opportuno estendere la possibilità di denuncia anche ai Commissariati di Polizia ed ai comandi locali dell'Arma dei Carabinieri.	Opportuno ai fini della direttiva
Mancato adeguamento della normativa sulla collezione di armi comuni da sparo	n.p. (art. 10 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	Per prassi si prescrive ai titolari di licenza di collezione di armi comuni da sparo di non usare o trasportare le armi in collezione. Ciò non è assolutamente previsto dalla direttiva e non è compatibile con le finalità della collezione di armi.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)

		E' necessario stabilire per legge la possibilità di trasporto ed uso delle armi in collezione e la facoltà di detenzione delle munizioni compatibili in caso si detengano fuori dalla licenza di collezione armi dello stesso calibro (situazione attualmente solo "tollerata")	
Definizione di "munizione"	Art. 2, c. 1, lett. b)	Al fine di scongiurare equivoci molto gravi è necessario chiarire che ai sensi della direttiva in Italia sono munizioni solo quelle completamente assemblate.	Può comportare problemi in fase di applicazione
Mantenimento dei divieti di fabbricazione e commercializzazione dei moderatori di suono	n.p. (art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	I moderatori di suono sono stati completamente liberalizzati a livello europeo, non essendo neanche più equiparati alle parti di arma. Trattandosi di utilissimi strumenti nell'ambito dell'attività sportiva (a tutti gli effetti identificabili come dispositivi di protezione individuale), la possibilità di acquisizione ed utilizzo comporta benefici per la salute delle persone e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Irrazionale ed inconciliabile l'eliminazione dalle parti di arma di cui all'art. 1-bis DLgs 527/92 con il permanere dei divieti di cui all'art. 2 L. 110/75.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)
Mantenimento di alcune armi di cat. B e C tra le armi "tipo guerra"	n.p. (artt. 1 e 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	Come per le armi corte in cal. 9x19, la direttiva non distingue le armi vietate da quelle consentite in base al calibro ma esclusivamente in base a precise caratteristiche tecniche e dimensionali. Al contrario gli artt. 1 e 2 L. 110/75 individuano, esclusivamente in base al calibro utilizzato, delle armi vietate pur appartenenti alle categorie B e C (c.d. "tipo guerra"), che sarebbe necessario equiparare in tutto e per tutto alle altre analoghe. Si segnala inoltre che di tali armi ne è presente un buon numero, posto che comunque diversi modelli furono iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e conseguentemente importati ed immessi in commercio.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)
Mancato adeguamento della definizione di "alterazione di arma"	n.p. (art. 3 della L. 18 aprile 1975, n.110)	La direttiva chiarisce le facoltà di modifica delle armi consentite ai privati, in considerazione della	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla

		modularità propria delle armi di moderna progettazione nonché delle necessità di personalizzazione di tiratori e cacciatori.	direttiva (art. 32 L. 234/2012)
Mancato riconoscimento come "tiratori sportivi" anche dei titolari di porto d'armi iscritti ad un poligono pubblico o privato, ad una ASD o ad una federazione di tiro internazionale	Art. 13, c. 3	La direttiva nell'identificare i "tiratori sportivi" fa riferimento anche ai club di tiro ed alle federazioni di tiro internazionali.	Introduce un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)
Introduzione della limitazione a tre mesi della durata del certificato medico per il rinnovo del porto d'armi uso caccia	Art. 6, c. 1, lett. b), che modifica l'art. 22 della L. 11 febbraio 1992, n. 157	E' norma irrazionale, posto che non solo non si applica alle altre tipologie di porto d'armi, ma neanche allo stesso porto per uso venatorio qualora si tratti di primo rilascio! Si fa notare che il DPR 445/2000 stabilisce in sei mesi la validità delle certificazioni.	Introduce un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012) Può comportare problemi in fase di applicazione
Applicazione della normativa sulle armi comuni da sparo alle armi ad avancarica a colpo singolo ed agli strumenti da salve che lanciano piccoli artifici	n.p. (art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)	Premesso che è stato chiarito che la direttiva non si applica alle riproduzioni di armi ad avancarica a colpo singolo (le quali possono avere più canne) e che ugualmente non si applica agli strumenti che sono concepiti per allarme, segnalazione e salvataggio (punto III dell'Allegato I alla direttiva), sarebbe logico escludere dalle armi comuni da sparo dette tipologie di oggetti.	Mantiene un livello di controllo superiore a quello minimo imposto dalla direttiva (art. 32 L. 234/2012)
Inserimento delle armi camuffate tra le armi "tipo guerra".	Art. 5, c. 1, lett. a), che modifica l'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110	Appare eccessivo l'inserimento delle armi camuffate tra le armi "tipo guerra", potendo essere più semplicemente aggiunte alle altre armi comuni da sparo di cui sono vietati fabbricazione, introduzione e vendita.	Può comportare problemi in fase di applicazione

Comitato Direttiva 477
Associazione per la difesa dei diritti dei detentori legali di armi
Roma, lungotevere Flaminio 22 - organizzazione@comitatodirettiva477.it

Criticità rilevate nello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri
e rispettive ipotesi di soluzione suggerite
con indicazione di ulteriori problematiche urgenti ed attinenti, non affrontate nello schema di decreto

Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

c. 1, lett. b) "l'art. 1-bis è sostituito dal seguente:
«ART. 1-bis - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
[...] d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, **compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco**;"

Nota: la definizione esatta data dalla direttiva è: "l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, **a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato**. [...]»"

Problema rilevato: poiché in Italia le componenti delle munizioni non sono soggette a controllo, ad eccezione delle polveri da lancio, come rilevabile dagli artt. 35 e 38 TULPS e dall'art. 97 Reg. TULPS, inserire ed elencare nella definizione di munizioni anche le componenti di queste rappresenta un'ambiguità che potrebbe essere causa di problemi sia per i produttori/distributori/commercianti che per i privati.

Soluzione suggerita: eliminare dalla definizione di "munizione" qualsiasi riferimento ai componenti.

Art. 3 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

c. 1, lett. c) "all'articolo 35, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, le cui generalità sono indicate dallo stesso interessato all'atto dell'istanza. **Tale comunicazione è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La consegna del titolo è subordinata al deposito dell'attestazione di cui al periodo precedente**. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro e può essere disposta la revoca del titolo che legittima la detenzione.»."

c. 1, lett. e) "all'articolo 42, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio,* le cui generalità sono indicate dallo stesso interessato all'atto dell'istanza. **La relativa comunicazione è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La consegna della licenza di porto d'armi è subordinata al deposito dell'attestazione di cui al periodo precedente**. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro e può essere disposta la revoca della licenza.»"

Problema rilevato: l'autocertificazione della comunicazione ai familiari conviventi del rilascio del titolo di cui agli artt. 35 e 42 TULPS **non tutela il titolare della licenza, il quale in futuro non può comunque dimostrare di aver effettivamente informato i conviventi** a meno che la comunicazione non sia stata data per iscritto. Ciò, anche in relazione alle pesanti sanzioni, **potrebbe diventare strumento per danneggiare il titolare** in caso di contrasti familiari, anche futuri.

Soluzione suggerita: inserire la possibilità di presentare una dichiarazione sottoscritta dai conviventi nella quale essi stessi affermano di essere stati informati o, in alternativa ed a discrezione dell'interessato, copia delle comunicazioni inviate con modalità tracciabili.

c. 1, lett. d) "all'articolo 38, il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»"

Problemi rilevati:
1) **decine (o centinaia) di migliaia di detentori di armi non verranno a conoscenza dell'obbligo introdotto** né del termine previsto all'art. 13 per il primo adempimento da cui decorrerà la periodicità prevista;
2) **il rilascio della certificazione può comportare tempi decisamente lunghi**, dell'ordine di mesi, a seconda della ASL di riferimento.

Soluzioni suggerite:
1) prevedere una procedura analoga a quella già prevista dal DLgs 121/2013 nel caso della mancata produzione spontanea della certificazione, di modo che coloro che non fossero al corrente del nuovo obbligo possano essere sollecitati dall'Autorità di PS e possano avere un termine per l'adempimento (ad es. 60 giorni);
2) specificare che il termine previsto viene interrotto quando l'interessato ha avviato la procedura per il rilascio del certificato.

Riguardo al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al relativo Regolamento si sottolineano inoltre le seguenti ulteriori criticità:

1. **Denuncia via PEC**. L'attuale possibilità di presentare la denuncia delle armi limitatamente alle sole Questure è purtoppo causa di frequenti problemi per i cittadini e per le Questure stesse, che devono ritrasmettere al commissariato o alla stazione CC competente per territorio la denuncia ricevuta telematicamente e **non poco frequentemente viene richiesto al cittadino che ha già assolto l'obbligo di denucia via PEC di ripresentare la denuncia cartacea a modo di "ratifica" (richiesta di dubbia legittimità)**. Considerato che commissariati e stazioni CC sono già per legge tenuti ad avere un loro specifico indirizzo PEC, non si capisce perché non permettere di denunciare direttamente a questi uffici la detenzione di armi ed esplodenti.
Soluzione suggerita: eliminare dall'art. 38 la limitazione della possibilità di inoltrare alle sole Questure la denuncia di armi ed esplodenti per via telematica a mezzo posta elettronica certificata.

2. **Mancato effetto della riabilitazione**. Nel definire le condizioni ostative al rilascio delle licenze di porto d'armi di cui all'art. 42, l'art. 43 non tiene conto dell'eventuale riabilitazione successiva alla condanna per i reativi ivi elencati, di modo che in tempi recenti **l'applicazione letterale dell'articolo ha fatto sì che le licenze fossero ritirate o non rinnovate a soggetti condannati anche molti decenni prima per reati di modestissima gravità e spesso per cui il richiedente/titolare era già stato da tempo riabilitato**. Oltre a sottolineare la palese illogicità di tale preclusione, bisogna far notare che le medesime condizioni non sono ostative per il rilascio delle altre licenze in materia di armi ed esplosivi.
Soluzione suggerita: specificare all'art. 43 che le condanne per i reati ivi elencati sono ostative solo se non sia intervenuta la riabilitazione, rimettendosi quindi alla discrezionalità dell'Autorità di PS.

3. **Identificazione e detenibilità delle munizioni**. Ai fini dei limiti al deposito e al trasporto senza licenza delle munizioni, la formulazione attuale dell'art. 97 Reg. TULPS crea delle **ambiguità circa la detenibilità delle munizioni per fucile non da caccia** (tra cui il diffusissimo .22LR, in assoluto il calibro per armi lunghe più utilizzato al mondo) senza specifica licenza di deposito.
Soluzione suggerita: eliminare la suddivisione lì prevista tra "*cartucce da fucile da caccia caricate a polvere*" e "*cartucce cariche per pistola o rivoltella*" per introdurre una più attuale distinzione delle munizioni semplicemente tra

quelle per arma lunga e quelle per arma corta, in linea con il resto della normativa e con le suddivisioni del CIP riconosciute a livello internazionale, e sempre specificando che si tratta di munizioni cariche o finite.

4. **Computo degli esplodenti detenuti dai privati**. Ai fini del complesso computo delle polveri contenute nelle munizioni detenute dai privati, **non è chiaro come debba essere computata la polvere contenuta nelle munizioni detenute e spesso non è possibile conoscere il quantitativo effettivo all'interno delle cartucce** (specie se acquistate e non caricate dal detentore).

Soluzione suggerita: specificare all'art. 97 Reg. TULPS o nelle norme finali del decreto in approvazione che, ai fini dei limiti al deposito e trasporto senza licenza, per le munizioni tenute in deposito o trasportate dai privati si applicano le equivalenze di cui all'Allegato B al Reg. TULPS.

Art. 5 - Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

c. 1, lett. a) "all'articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti dello legge penale **sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate** di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»"

Problema rilevato: **appare eccessivo rendere armi "tipo guerra" quelle camuffate**, poiché in ogni caso non presentano alcuna spiccata potenzialità offensiva, anzi sono in genere caratterizzate da scarsissima precisione e lesività.

Soluzione suggerita: inserirle piuttosto all'art. 2 tra le armi comuni da sparo di cui sono vietati fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita.

c. 1 lett. e) "l'articolo 17, è sostituito dal seguente:

«ART. 17 - Divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. 1. Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza **o mediante contratto a distanza, come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. [...]»"

Nota: il divieto introdotto al presente punto contrasta totalmente con la premessa n. 14 alla direttiva: "***La direttiva 91/477/CEE non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri che consentono di effettuare transazioni lecite aventi ad oggetto armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni attraverso vendita per corrispondenza, Internet o «contratti a distanza»*** *ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1),* ***ad esempio mediante cataloghi di aste online o annunci pubblicati, per telefono o via e-mail****. Tuttavia è fondamentale che l'identità delle parti coinvolte e la loro legittimità a effettuare tali transazioni siano controllabili e controllate. Per quanto riguarda gli acquirenti, è pertanto opportuno garantire che la loro identità e, se del caso, la loro autorizzazione ad acquisire un'arma da fuoco componenti essenziali o munizioni siano controllate, prima o al più tardi al momento della consegna* [...]"

Problema rilevato: **appare nefasto il divieto di acquistare armi con "contratto a distanza", posto che questa rappresenta una tipologia fondamentale di incontro della domanda e dell'offerta nell'ambito degli acquisiti da armeria** senza che finora vi siano mai stati problemi di pubblica sicurezza. Non essendo comunque già permessa la spedizione ai privati di armi, in mancanza di nulla osta del Prefetto, si deve ritenere che il divieto di poter acquistare senza specifica autorizzazione armi su internet o a distanza sia attualmente già ben presente nel nostro ordinamento. Vista anche la particolarità di tali compravendite, non è inoltre possibile stabilire con certezza il momento in cui il "contratto a distanza" si intenda perfezionato: se al momento dell'accettazione del prezzo, al momento del versamento di un acconto, al momento dell'annotazione in uscita sul registro delle operazioni giornaliere, al momento della consegna al vettore, al momento della consegna all'acquirente... Bisogna infine tener presente che la parte maggiore delle compravendite con "contratto a distanza" sono concretizzate mediante il ritiro di persona delle armi presso l'armeria che ha venduto l'arma o altra a cui l'arma è stata spedita, quindi neanche si palesa la possibilità di un mancato controllo.

Soluzione suggerita: **stralciare ogni previsione di modifica all'art. 17 L. 110/75**. In subordine, eliminare il diveto di acquisto mediante "contratto a distanza" ed introdurre unicamente l'obbligo per il vettore di verificare l'identità del

destinatario di modo da essere certi che le armi acquistate e spedite con n.o. del Prefetto non vengano per errore materialmente consegnate a terzi.

Riguardo la L. 18 aprile 1975, n. 110, si sottolineano inoltre le seguenti ulteriori criticità:

1. **Limiti alla capienza dei caricatori**. Nonostante la direttiva europea abbia fissato i limiti per i serbatoi non soggetti a controllo a 10 colpi per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte (ed esclusivamente per quelli appartenenti ad armi semiautomatiche a percussione centrale), all'art. 2 **vengono mantenuti i limiti più restrittivi rispettivamente a 5 colpi ed a 15 colpi. Tali limiti creano di fatto nel nostro ordinamento quattro categorie di caricatori, ciascuna caratterizzata da una differente disciplina**:
- i caricatori inferiori a 5 colpi (per arma lunga) e 15 colpi (per arma corta) sono e rimarranno completamente liberi;
- i caricatori con capienza superiore a 5 colpi (per arma lunga) e 15 colpi (per arma corta) ma inferiori a 10 colpi (per arma lunga) e 20 colpi (per arma corta) potranno essere acquistati solo dagli sportivi e dovranno essere denunciati ma non renderanno le armi di cat. A7;
- i caricatori per armi semiautomatiche a percussione centrale con capienza superiore a 10 colpi (per arma lunga) e 20 colpi (per arma corta) potranno essere acquistati solo dai tiratori sportivi, dovranno essere denunciati e renderanno le armi di cat. A7;
- i caricatori per armi non semiautomatiche o a percussione differente da quella centrale con capienza superiore a 10 colpi (per arma lunga) e 20 colpi (per arma corta) potranno essere acquistati solo dagli sportivi e dovranno essere denunciati ma non appartengono ad armi che possono rientrare nella categoria A7.

Se a questa insensata suddivisione dei caricatori si aggiunge il fatto che **molti caricatori possono essere contemporaneamente sia per arma lunga che per arma corta, sia per arma semiautomatica che per arma a ripetizione e sopratutto possono contenere un numero variabile di colpi a seconda del calibro che viene inserito**... la materia rischia di diventare assolutamente ambigua e nei fatti ingestibile. Le problematiche attinenti i caricatori e la mancata armonizzazione della normativa causeranno inoltre gravissimi problemi circa tutte le questioni inerenti fabbricazione/importazione/esportazione/trasferimento/vendita di armi comuni, impediranno lo svolgimento di competizioni sportive internazionali e avranno conseguenze gravissime per la conservazione del patrimonio storico/artistico, dato che molti modelli di armi di rilevanza storica sono dotate di caricatori eccedenti i limiti e l'adattamento di dette armi comporta un deperimento consitentissimo ed irreparabile del valore storico, collezionistico ed economico.

Soluzione suggerita: modificare i limiti di cui all'art. 2 di modo che siano vietate fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita **delle sole armi da fuoco <u>semiautomatiche a percussione centrale</u> dotate di caricatori di capienza superiore a <u>10 colpi per le armi lunghe ed a 20 colpi per le armi corte</u>**, adeguando conseguentemente anche gli artt. 38 TULPS e 697 CP che rispettivamente impongono la denuncia e sanzionano la detenzione illegale dei caricatori di capienza superiore ai limiti specificati.

2. **Armi in cal. 9mm Luger (9x19)**. Le armi di cui alle categorie B e C sono definite esclusivamente in base alle caratteristiche meccaniche e dimensionali, senza alcun riferimento al calibro. **E' assolutamente insensato ed è un caso unico al mondo il permanere all'art. 2 del divieto di possedere armi corte in calibro 9mm Luger, il calibro per arma corta più diffuso ed utilizzato al mondo**, tanto più alla luce del fatto che le armi lunghe nel medesimo calibro sono invece consentite! Tale divieto causa innumerevoli problemi nella produzione, importazione e commercializzazione delle armi in cal. 9mm (che per l'Italia devono essere convertite nel cal. 9x21), impedisce l'organizzazione di competizioni sportive internazionali ed infine impedisce l'acquisto di armi di pregio storico ovvero obbliga alla loro nefasta ed irreversibile alterazione mediante la conversione al calibro 9x21, con insanabile diminuizione del valore storico, collezionistico ed economico.

Soluzione suggerita: eliminare dall'art. 2 il divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita delle armi in calibro 9mm Luger (lì identificato col sinonimo "9x19 parabellum").

3. **Moderatori di suono**. L'eliminazione dei moderatori di suono dalle parti di arma elencate nella direttiva ne ha comportato la totale liberalizzazione a livello comunitario ed anche nello schema approvato vengono eliminati dalle parti di arma, con tutte le conseguenze che derivano per quelli già legalmente detenuti dai privati. Non ha quindi senso continuare ad impedirne la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita, atteso che **nel resto**

d'Europa e del mondo rappresentano per i privati un efficace presidio per la tutela della salute dei tiratori e dei frequentatori dei poligoni di tiro nonché per la riduzione dell'inquinamento acustico causato dalle attività di tiro, al punto che in alcuni stati europei ne è stato reso obbligatorio l'uso in determinate situazioni.
Soluzione suggerita: eliminare dall'art. 2 il divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita dei dispositivi progettati o adattati per attenuare il rumore causato da uno sparo, eventualmente garantendone il controllo e la tracciabilità prevedendone l'obbligo di denuncia e sanzionandone la detenzione illegale inserendoli all'art. 38 TULPS ed all'art. 697 CP.

4. **Armi vietate di categoria B e C**. E' anacronistico ed insensato il permanere all'art. 2 dell'accorpamento alle armi "tipo guerra" delle armi corte che possono teoricamente utilizzare munizionamento da guerra, atteso che anzi tutto per la direttiva si tratta di armi di categoria B o C e sopratutto che la normativa italiana non definisce dei calibri da guerra ma esclusivamente delle tipologie di munizionamento vietate ai civili (e che non sono per ciò consequenzialmente "da guerra", ad es. le munizioni ad espansione o le sfere per giuoco del paintball). In conseguenza di questo assurdo divieto **il Banco Nazionale di Prova ha di fatto bloccato la commercializzazione di armi corte in determinati calibri (civili), selezionati arbitrariamente, perfino di modelli in precedenza iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo** e quindi considerati definitivamente armi comuni da sparo!
Soluzione suggerita: equiparare le armi corte alle armi lunghe che presentino finalità sportive o venatorie, già consentite e commercializzate a norma dello stesso articolo, sostituendo le parole "i fucili e le carabine" con la più generica definizione di "armi".

5. **Munizioni ad espansione**. La direttiva consente l'uso e la detenzione delle munizioni ad espansione per le attività di tiro e di caccia, ma la normativa nazionale le considera munizioni vietate sin dal 1992. Ciò nonostante **in Italia le munizioni ad espansione sono immesse in commercio, acquistate ed utilizzate in forza di una circolare del Ministero dell'Interno, la quale però non è per ovvii motivi sufficiente a legittimarle pienamente** ed in caso di giudizio la circolare non tutela il possessore di munizioni ad espansione.
Soluzione suggerita: inserire all'art. 2 le deroghe previste dalla direttiva per i cacciatori ed i tiratori sportivi nei confronti del divieto generale di possesso ed uso di munizioni ad espansione o, in alternativa, vietarne unicamente l'uso per scopi difensivi.

6. **Armi ad avancarica**. Come è stato chiarito anche nelle relazioni allegate allo schema, **la direttiva 91/477 non si applica nei confronti delle armi ad avancarica** in quanto esse non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'Allegato I. In Italia queste armi sono state parzialmente liberalizzate nel 1999, escludendo dal novero delle armi comuni da sparo quelle "monocolpo". Stante la differenza sostanziale tra il concetto di "monocolpo" e "a colpo singolo" come definiti dalla normativa nazionale e comunitaria (le armi a colpo singolo possono avere anche due o più canne, a differenza di quelle "monocolpo"), solo le prime risultano liberalizzate mentre le seconde sono inspiegabilmente considerate in tutto e per tutto armi comuni da sparo.
Soluzione suggerita: estendere, modificando l'art. 2, il regime attualmente previsto per le armi ad avancarica "monocolpo" a tutte quelle "a colpo singolo".

7. **Strumenti da salve e da segnalazione**. Il punto III delll'Allegato I alla direttiva recita: "*Ai sensi del presente allegato, **non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione: a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio**, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;* [...]", pertanto esclude dall'ambito di applicazione della direttiva gli strumenti da salve e quelli da segnalazione che non siano convertibili in armi da fuoco, attualmente ricompresi in Italia tra le armi comuni da sparo. Fermo restando che potrebbe essere discutibile liberalizzare completamente gli strumenti da segnalazione più pericolosi (come ad esempio i lanciarazzi di tipo "Very"), allo stesso modo **è assurda ed unica in Europa l'equiparazione alle armi comuni da sparo degli strumenti da salve che possono lanciare piccoli artifici pirotecnici** (di nessuna offensività, in genere di calibro non superiore a 15mm). Detti strumenti inoltre, per la loro fedele somiglianza alle armi reali cui si ispirano, potrebbero essere usati nelle rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche senza ricorrere alle armi per uso scenico, ricavate da armi da fuoco funzionanti e per questo disciplinate molto rigidamente.
Soluzione suggerita: escludere dall'art. 2 gli strumenti da salve in grado di lanciare artifici di calibro non superiore a 15mm.

8. **Alterazione e modifica di armi**. La giurisprudenza, anche in tempi recentissimi, è progressivamente arrivata a considerare alterazione di armi qualsiasi intervento su di esse e perfino l'applicazione di semplici accessori (ottiche, cinghie, puntatori, moderatori, compensatori...). Ciò **non tiene conto né della lettera dell'art. 3 della legge né delle esigenze sportive e venatorie**, che richiedono sovente la personalizzazione delle armi, la sostituzione di componenti non essenziali, l'uso di conversioni di calibro, l'applicazione di accessori, gli interventi finalizzati alla corretta manutenzione e quant'altro. In considerazione di ciò la premessa n. 5 alla direttiva chiarisce che "*le attività di natura prettamente privata e non commerciale, quali* [...] *le modifiche delle armi da fuoco o dei componenti essenziali detenuti dalla persona interessata* [...], ***non dovrebbero essere considerate attività che solo gli armaioli sono autorizzati a effettuare***."
Soluzione suggerita: definire più appropriatamente la alterazione delle armi di cui all'art. 3 non più come generiche modifiche meccaniche o dimensionali dell'arma volte ad aumentare la potenzialità offensiva o l'occultabilità, ma più chiaramente e semplicemente come gli interventi volti a modificare la categoria di appartenenza dell'arma in una sottoposta a controllo maggiore, quindi trasformare armi di cat. C in armi di cat. B o A, quelle di categoria B in armi di categoria A o quelle di categoria A6, A7 o A8 in armi di altri punti della medesima categoria (sempre fatta salva la possibilità per le persone autorizzate di utilizzare caricatori soggetti a controllo in armi di categoria B o C, il che le renderebbe temporaneamente di categoria A7).

9. **Collezione di armi comuni da sparo: trasporto ed uso delle armi**. Delle armi detenute in collezione non è, in linea di massima, vietato il trasporto e l'utilizzo. Nella quasi totalità delle licenze viene però imposto per prescrizione (e quasi mai motivatamente, ai sensi dell'art. 9 TULPS) il divieto di trasporto al di fuori del luogo di detenzione, di modo che, nella pratica, **delle armi in collezione non è possibile far uso al fine di verificarne efficienza e corretto stato di conservazione/manutenzione**, come risulta impossibile trasportarle da armaioli che possano effettuare interventi particolari di manutenzione e/o restauro oppure valutazioni.
Soluzione suggerita: specificare all'art. 10 che le armi inserite in collezione possono essere trasportate per la prova, la manutenzione, la valutazione, la cessione, l'esposizione in mostre ed in generale per tutte le attività finalizzate alla corretta conservazione delle stesse.

10. **Collezione di armi comuni da sparo: inserimento in collezione**. Sono problematiche anche le modalità di inserimento delle armi in collezione, assolutamente disomogenee: di norma l'inserimento in collezione è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità di PS per verificare che in collezione non vi siano più armi con lo stesso numero di catalogo, il che comporta però che non sia chiaro se l'autorizzazione debba essere preventiva o successiva all'acquisto dell'arma, con grave danno per i collezionisti che sovente hanno necessità di acquistare tempestivamente pezzi di particolare pregio o rarità. Atteso però che dal 2012 il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è stato soppresso **tale autorizzazione non sembra avere più alcun senso di esistere**, motivo per cui appare ben più logico, anche nell'ottica della semplificazione, che l'inserimento dell'arma in collezione possa essere semplicemente comunicato all'Autorità di PS analogamente alla detrazione, che già il Ministero dell'Interno ha riconosciuto essere procedura non soggetta ad alcuna valutazione da parte dell'amministrazione.
Soluzione suggerita: consentire l'inserimento di armi in collezione e la loro detrazione mediante semplice comunicazione all'Autorità di PS, preferibilmente presentata con le stesse modalità della denuncia, sempre fatto salvo il divieto di raccolta.

11. **Collezione di armi comuni da sparo: detenzione di munizioni**. Per consuetudine è in genere ritenuta lecita la detenzione di munizioni dello stesso calibro di armi inserite in collezione qualora il detentore possieda altre armi fuori collezione nel medesimo calibro. Eppure **l'art. 10 vieta senza eccezioni la detenzione di munizioni per le armi in collezione, di modo che in Italia vi sono decine di migliaia di collezionisti potenzialmente sanzionabili per una condotta ritenuta comunemente lecita dalla PA e dall'Autorità di PS per prime**.
Soluzione suggerita: specificare esplicitamente all'art. 10 che il divieto di detenere munizioni per le armi in collezione non si applica qualora siano detenute fuori collezione armi negli stessi calibri.

Art. 6 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

c. 1, lett. a) "all'articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, **l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9**, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»"

Problema rilevato: essendo stata suddivisa la vecchia categoria B7 nelle due nuove categorie A6 e B9 ed essendo già state incluse tra le armi proibite quelle ritenute più pericolose - o vero le armi demilitarizzate, **è quanto mai illogico ed insensato escludere dalle armi da caccia alcune armi civili per (indefinite) questioni di pura estetica**, come accadrà escludendo dai mezzi consentiti per l'attività venatoria le armi di cat. B9. **Tali armi di fatto utilizzano i medesimi munizionamenti e sistemi di funzionamento delle altre armi della categoria B, cui sono in tutto e per tutto analoghe**. Risultano inoltre di incerta individuazione, posto che non sono state definite le caratteristiche estetiche che distinguerebbero le armi di cat. B9 da quelle delle categorie B4, B5, B6, B7 e C3 e che perfino **il Banco Nazionale di Prova ha dovuto individuare, ai fini della classificazione, delle caratteristiche di tale assoluta vaghezza che deve esso stesso continuamente derogarvi**. Tale divieto inoltre causerà la repentina ed inconsapevole detenzione illegale di decine di migliaia di armi che, in quanto non più da caccia, saranno detenute in violazione dei limiti di cui all'art. 10 L. 110/75.

Si segnala inoltre che il limite relativo alle armi e munizioni a percussione anulare è tecnicamente errato, posto che "6mm Flobert" è una specifica munizione (oltretutto per arma a canna liscia in calibro 5,55mm) e non un dato metrico e non si capisce pertanto in base a quale parametro dovrebbe una cartuccia considerarsi superiore o inferiore (diametro della palla? foratura della canna? pressione di esercizio? energia erogata?).

Soluzione suggerita: mantenere il solo divieto di utilizzo per l'attività venatoria delle armi di categoria A eliminando ogni divieto di utilizzo di armi di categoria B e possibilmente eliminare ogni riferimento ad armi e munizioni a percussione anulare.

Nota: sulle ulteriori conseguenze del mancato accoglimento della proposta si vedano i punti 1 e 2 alle note in conclusione del presente documento.

c. 1 lett. b) "all'articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare **corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa**.»"

Problema rilevato: **non si comprende a che pro limitare la durata della certificazione medica a tre mesi, posto che la validità di tali certificazioni è stabilita dalla legge in sei mesi**.

Soluzione suggerita: eliminare il riferimento all'anteriorità della certificazione medica.

Art. 12 - Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni

c. 2 "Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:

a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, **il numero di catalogo se presente**, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica [...]"

Problema rilevato: poiché **il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è stato soppresso nel 2012 e di fatto non esiste**, non si comprende come mai debba essere annotato il numero di iscrizione nel catalogo tra le caratteristiche delle armi inserite nel registro informatico per la tracciabilità. Ciò sarà inoltre causa di innumerevoli equivoci poiché pur non essendo più richiesta la conformità delle armi comuni ad un esemplare iscritto nel soppresso catalogo, **è prevedibile che si apriranno numerosi procedimenti penali ed amministrativi** causati da inesistenti alterazioni di armi nel caso in cui un cittadino sia in possesso di un'arma non rispondente al prototipo iscritto nel soppresso catalogo. Si fa notare infine che **il soppresso catalogo nazionale delle armi comuni da sparo era un'aberrazione giuridica sconosciuta al resto dell'Euorpa e del mondo, motivo per cui il numero di iscrizione del prototipo non ha alcun senso in una banca dati finalizzata prioritariamente allo scambio di informazioni tra**

gli Stati membri.

Soluzione suggerita: eliminare dal sistema informatico di tracciabilità ogni riferimento al soppresso catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

c. 4 "I dati concenenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri **ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica**."

Riguardo ai soggetti che inseriscono i dati relativi a denunce ricevute per via telematica, vedasi nota all'art. 3 dello schema di decreto relativa alle modalità di denuncia di cui all'art. 38 TULPS.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

c. 2 "**Fino all'adozione del decreto regolamentare** previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, **è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** [...]"

Problema rilevato: stanti le recenti complicazioni (a nostro avviso contrarie al D.M. Salute del 1998 in materia) che numerose ASL hanno introdotto per il rilascio delle certificazioni sanitarie ed il ritardo del Ministero della Salute nell'emanare il regolamento previsto già dal DLgs 204/2010, è senz'altro positiva la previsione di consentire nelle more agli ufficiali medici di rilasciare il certificato medico per la detenzione di armi di cui all'art. 38 TULPS, ma sarebbe logico ed ottimale **estendere questa possibilità anche per le certificazioni mediche per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 35 e 42**, tanto più in considerazione del fatto che l'art. 38 richiede esplicitamente la presentazione del certificato di cui all'art. 35, quindi si tratta a tutti gli effetti della stessa certificazione.

Soluzione suggerita: eliminare la previsione del decreto del Ministero della Salute di cui al DLgs 204/2010 e stabilire definitivamente che gli Ufficiali medici possono rilasciare il certificato medico al pari delle ASL. In subordine estendere il regime transitorio previsto per le certificazioni di cui all'art. 38 TULPS anche a quelle analoghe di cui agli artt. 35 e 42.

c. 3 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, **a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7**, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, **è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI**."

Problema rilevato: **la direttiva ammette deroga per la detenzione e l'acquisto delle armi e dei caricatori di categoria A6 e A7 anche per i collezionisti (art. 6, c. 3, che addirittura si riferisce a tutta la cat. A!)** ed in effetti spesso tali tipologie di arma sono di notevole interesse collezionistico, nonché per i tiratori iscritti alle federazioni di tiro internazionali (art. 6, c. 6 e art. 10, c. 1). Il testo approvato invece autorizza esclusivamente i tiratori sportivi iscritti ad una federazione riconosciuta dal CONI. La problematica riguarda quindi sia i tiratori stranieri, che non possono portare armi e caricatori di cat. A6 e A7 per competizioni internazionali, che i tiratori italiani iscritti a federazioni internazionali (ad es. IDPA o NRA UK), oltre ovviamente ai collezionisti autorizzati.

Soluzione suggerita: inserire anche i titolari di licenza di collezione di armi ed i tiratori sportivi iscritti a federazioni di tiro internazionali tra i soggetti che possono legittimamente acquistare e detenere le armi di cui ai punti 6 e 7 della categoria A.

c. 4 "A coloro che, **alla data del 13 giugno 2017**, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo."

c. 5 "A coloro che, **alla data del 13 giugno 2017**, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione e causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all'articolo 10, quinto commo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore."

Nota: il punto IV dell'Allegato I alla direttiva recita precisamente: "*Ai sensi del presente allegato, si intende per: a) «arma da fuoco corta» un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; b) «arma da fuoco lunga» qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;* [...]" mentre il punto 8 della categoria A si riferisce più vagamente alle "*armi da fuoco **originariamente destinate a essere imbracciate***".

Problemi rilevati:

1) **sarà senz'altro foriero di gravissimi problemi il termine stabilito per la legittimità della detenzione senza ulteriori adempimenti delle armi di categoria A6, A7 ed A8 già detenute** prima dell'entrata in vigore del decreto di recepimento. Tale termine **causerà difatti delle indirette conseguenze definibili retroattive**, in quanto la detenzione di armi acquistate e detenute legalmente al momento dell'entrata in vigore diverrebbe illegale il giorno successivo in assenza di adempimenti di cui il detentore potrebbe non essere a conoscenza e **senza neanche che sia stabilito un congruo termine per adeguarsi**. Bisogna sottolineare inoltre che diverse federazioni sportive (ad esempio la FITDS) consentono di iscriversi ad esse solo in determinati periodi dell'anno, **di modo che risulti di fatto impossibile adeguarsi a tale requisito anche qualora si volesse provvedere prima dello scaturire dell'obbligo** dall'entrata in vigore del decreto. Infine è doveroso segnalare che, a differenza di quanto previsto per le armi di categoria A6 e A7, **per la detenzione di armi di categoria A8 non è ammessa alcuna deroga successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, motivo per cui a chiunque le detenga in forza di acquisto successivo al 13 giugno 2017 saranno di fatto espropriate per la rottamazione e chiunque tra questi non le alieni prima dell'entrata in vigore del decreto si troverà a detenerle illegalmente** con tutte le conseguenze penali ed ammisitrative che ne scaturiscono.

2) **nell'individuazione della categoria A8 la direttiva causa una gravissima ambiguità** perché al fine di definire le armi lunghe si riferisce ad un criterio indefinito e contraddittorio con quello generale contenuto nella stessa direttiva, il quale è al contrario estremamente preciso.

Soluzioni suggerite:

1) ristabilire la legittimità incondizionata della detenzione di tutte le armi e di tutti i caricatori di categoria A6, A7 ed A8 acquistate e detenute prima del 14 settembre 2018 o comunque dell'entrata in vigore del decreto.

2) specificare che le armi lunghe di cui alla categoria A8 sono comunque quelle rispondenti ai requisiti metrici di cui alla parte IV dell'Allegato I alla direttiva.

Ulteriori criticità connesse allo schema di decreto approvato o alla direttiva

1. **Riconoscimento delle armi A6 e A8 come sportive**. In relazione al divieto di utilizzo per l'attività venatoria delle armi di categoria A6 e A8, bisogna notare che dette armi potrebbero risultare non detenibili (o più precisamente "tipo guerra", vedasi il punto n. 4 alle note sull'art. 5) qualora non venissero riconosciute sportive o non venisse modificato l'art. 2 L. 110/75. Le conseguenze di ciò sarebbero evidentemente gravissime e di vastissimo impatto. Lo stesso dicasi per le armi di categoria B9, qualora insensatamente non venissero espunte dalla modifica all'art. 13 L. 157/92 (vedasi quanto scritto circa l'art. 6).

Soluzione suggerita: valutare il riconoscimento automatico delle armi di categoria A6 e A8 (ed eventualmente, in subordine, anche delle armi di categoria B9) quali sportive mediante la modifica della L. 85/86.

Nota: tale problema non riguarderebbe le armi di cat. A7, dato che ai sensi dell'Allegato I alla direttiva esse rientrano in tale categoria solo quando un caricatore superiore al limite previsto è inserito mentre rientrano a tutti gli effetti nella categoria B in assenza di caricatore o con caricatore inferiore ai limiti.

2. **Aumento delle armi sportive detenibili**. In conseguenza del grande numero di armi che dovranno diventare sportive per continuare ad essere detenute, sarebbe necessario aumentare il numero di armi sportive detenibili dai cittadini.

Soluzione suggerita: modificare in aumento (ad esempio portare da 6 a 12) il numero di armi sportive detenibili dai privati ai sensi dell'art. 10 L. 110/75.

3. **Modalità di pubblicazione delle classificazioni operate dal BNP**. Il riconoscimento della qualità di arma comune da sparo e l'individuazione della categoria cui l'arma appartiene sono pubblicati esclusivamente sul sito del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia. Purtroppo molte armi hanno visto variare la categoria di appartenenza come individuata dal Banco, così come vi sono state altre tipologie di modifica delle schede pubblicate, non potendosi però ricostruire con certezza le variazioni operate dal Banco. Trattandosi inoltre di pagine dinamiche non è neanche possibile ricostruire le modifiche alle classificazioni tramite i salvataggi operati dai motori di ricerca (c.d. "cache"). E' evidente che tale sistema causa delle incertezze che possono avere gravissime conseguenze penali e amministrative su migliaia di detentori di armi. E' necessario quindi che le modalità di pubblicazione del riconoscimento operato dal Banco e tutte le modifiche alle schede di classificazione siano pubblicate con modalità che permettano di individuare e datare ogni variazione.

Soluzione suggerita: modificare il comma 12-sexiesdecies dell'art. 23 D.L. 95/2012, convertito mediante L. 135/2012, e prevedere che le classificazioni individuate dal Banco nazionale di Prova e tutte le modifiche successive siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.